Titolo

Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - calciatore squalificato – società che ha segnalato la partecipazione irregolare – esercita un proprio diritto

Descrizione

Nel caso in cui sia schierato un calciatore squalificato, la società che ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore avversario squalificato, esercita legittimamente una prerogativa riconosciutale dall'ordinamento e in particolare dall'art. 67 C.G.S. (*non videtur vim nec dolum facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione experitur*). La relativa iniziativa giustiziale è sorretta dal perseguimento dell'interesse a conseguire la sanzione della perdita della gara a carico della squadra uscita vittoriosa dal confronto e la vittoria "a tavolino" in proprio favore. Ciò vale ad escludere la configurabilità di una situazione di abuso del diritto che si concreta nell'uso di strumenti processuali diretti a causare all'avversario un sacrificio che non sia giustificato dal perseguimento di un proprio interesse lecito. Non sussiste alcun precetto normativo o deontologico che obblighi una società che sia a conoscenza del comportamento irregolare di altra società a farne denuncia agli organi federali. Il C.G.S. (art. 67) attribuisce alle società che vi abbiano interesse, ossia che intendano conseguire una concreta utilità, soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di segnalare con immediatezza al giudice sportivo le irregolarità registrate nel corso di una gara. L'ordinamento prevede l'obbligo di denuncia solo a carico del pubblico ufficiale e solo per i reati di cui lo stesso abbia avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni (art. 361 c.p.).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0031/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 67 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0031 CFA del 16 settembre 2024 (G.S.D F.C. Lunigiana Pontremolese 1919/Procura federale)